



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in **Italia e Bulgaria**, Paesi appartenenti all'Unione Europea dalla Sig.ra **Valentina MELIS**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'attestazione rilasciata in data 11.01.2018 n.07-00-180 dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che la qualifica professionale indicata nel dispositivo costituisce titolo per l'esercizio della professione di *insegnante di Arte figurativa per studenti di età compresa tra 7 e 19 anni* e che la professione di insegnante non è regolata in Bulgaria;

**VISTE** le sentenze del TAR Lazio Sezione Terza Bis n. 08870 pubblicata il 23.07.2021 e n.02152 pubblicata il 23.02.2022 che hanno disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell'attestazione di competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alle citate sentenze del TAR;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza alla richiesta dell'interessato, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 2250 del 27 settembre 2022 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 16412 del 2 agosto 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio III, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata;

## **DECRETA**

**1.** Il titolo di formazione professionale così composto:

- Diploma di vecchio ordinamento in Decorazione conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari in data 07 marzo 2011
- Certificato di qualifica professionale conseguito il 23.10.2017 prot. n. 75 presso Nuova Università Bulgara – Sofia (BULGARIA)

posseduto dalla Sig.ra Valentina MELIS, nata il 07.07.1984 a Sassari, Italia, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso:



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

**A-01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
A-17 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II  
GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Fabrizio Manca*